

# FINANZIARIA 2003

## Nota di sintesi

### Le Principali novità per Commercio Turismo e Servizi

#### **Art. 2 Nuove detrazioni IRPEF.**

Dal reddito complessivo si potranno dedurre importi (cosiddetta "no-tax area") fino ad un massimo di € 7.500, rapportati ad anno, per i titolari di reddito di lavoro dipendente, ovvero fino ad un massimo di € 4.500 per redditi d'impresa minore o di lavoro autonomo.

#### **Nuove aliquote IRPEF.**

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
- d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
- e) oltre 70.000 euro, 45 per cento

#### **Esenzioni.**

I redditi costituiti da sola pensione e reddito dell'abitazione principale non superiori a € 7.500 saranno esenti da imposta.

#### **Altre detrazioni di imposta.**

Nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e imprese minori.

#### **Recupero edilizio.**

Prorogata al 30 settembre 2003 la detrazione fiscale del 36% per gli interventi di recupero edilizio.

L'ammontare complessivo non può essere superiore ai €48.000.

#### **Vendite a domicilio.**

Previsto il 22% di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. La ritenuta, a titolo d'imposta, passa dal 18% al 23%.

#### **Ritenuta d'acconto per agenti.**

Per agenti, mediatori e procacciatori cambia la ritenuta di acconto: dal 01/01/2003 sale dal 18% al 23%. La nuova aliquota della ritenuta si applica a partire dai compensi pagati dalle aziende committenti nell'anno 2003 anche se riferiti a provvigioni maturate e fatturate nel 2002.

#### **Commento all'articolo.**

L'articolo realizza il cosiddetto I modulo della riforma fiscale operando una rideterminazione delle attuali 5 aliquote IRPEF (che a regime, nel 2006 secondo i piani del Governo, scenderanno a due: il 23 % per i redditi fino a € 100.000 ed il 33 % per i redditi superiori). In particolare viene innalzata la prima aliquota (che passa dal 18 al 23 %) ma si assicura la progressività del prelievo attraverso l'introduzione della cosiddetta "no-tax area" (una deduzione dall'imponibile) che può raggiungere € 7.500. Per quanto concerne i settori da noi rappresentati facciamo rimando allo specifico studio del ns Ufficio Economico dal quale si evince un impatto modesto (i risparmi d'imposta sono poco significativi ed in certi casi, se non fosse stata introdotta la clausola di salvaguardia, si sarebbero tramutati in un aggravio d'imposizione). Va segnalato che permangono differenziazioni, per noi ingiustificate, nell'attribuire deduzioni differenziate tra lavoratori dipendenti e pensionati (da un lato) e piccoli imprenditori e lavoratori autonomi (dall'altro). Sono rimaste immutate le detrazioni d'imposta del 19 % (l'aliquota dell'art. 13-bis del TUIR non è stata modificata) a fronte di talune spese (spese mediche, interessi passivi, ecc.), così come è stata prorogata fino al 30 settembre 2003,

## **l'agevolazione riguardante gli interventi di ristrutturazione edilizia.**

### **Art. 3 Addizionali IRPEF.**

Gli aumenti delle addizionali IRPEF per i comuni e le regioni sono sospesi fino a nuovo accordo in sede di Conferenza unificata fra Stato, Regioni ed Enti Locali.

#### **Commento all'articolo.**

**Il provvedimento si è reso necessario per evitare che quanto concesso a livello erariale fosse vanificato dagli Enti Locali, provocando un aumento d'imposizione anziché una riduzione.**

### **Art. 4 Riduzione IRPEG.**

Dal 2003 scende dal 35% al 34%.

#### **Commento all'articolo.**

**Anche in questo caso si anticipa parte della riforma fiscale che a regime vedrà l'aliquota Irpeg ridursi al 33%.**

### **Art. 5 Riduzioni sull'IRAP.**

Sono ora deducibili interamente i contributi INAIL, le spese per gli apprendisti, per i disabili e per il personale assunto con contratti di formazione lavoro.

La deduzione forfetaria prevista per le piccole imprese è elevata ad € 7.500 se la base imponibile non supera € 180.759,91.

E' stata istituita, in favore delle PMI, un'ulteriore deduzione della base imponibile IRAP. Se il valore della produzione non supera € 400.000 spetta una deduzione di € 2.000, rapportate ai giorni di durata del rapporto di lavoro, per ogni dipendente (esclusi apprendisti, disabili e c.f.l.) fino ad un massimo di cinque (deduzione massima € 10.000).

#### **Commento all'articolo.**

**Le modifiche introdotte, già anticipate dal "Patto per l'Italia" e fortemente richieste dalla ns Associazione, sono particolarmente significative per le P.M.I. intervenendo sia a favore delle piccole imprese senza dipendenti (la deduzione forfetaria passa dai precedenti 10.000.000 di lire a € 7.500 e si traduce in un risparmio d'imposta pari a € 99,26), sia a favore delle piccole imprese con dipendenti.**

### **Art. 6 Concordato preventivo triennale.**

I titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo (persone fisiche e società di persone), che hanno realizzato nell'anno precedente a quello nel quale viene definito il concordato ricavi o compensi non superiori ai 5.000.000 di €, potranno accedere al concordato preventivo, per la definizione anticipata triennale della base imponibile delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'IRAP.

Le norme di attuazione di questo nuovo concordato verranno stabilite in corso d'anno con un apposito regolamento ministeriale.

#### **Commento all'articolo.**

**La norma in commento è una sorta di delega in bianco al Ministro delle Finanze per l'attuazione del concordato preventivo. Nella stesura definitiva si è un po' abbassato il limite dei ricavi di riferimento che comunque resta, a ns avviso, troppo elevato (5 mln di euro) e si è frenato sui tempi di entrata in vigore del provvedimento (si parla adesso di singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le nuove norme). Confesercenti ha espresso**

**perplexità e preoccupazione per questo provvedimento, che rischia, se mal congegnato, di vanificare l'esperienza degli studi di settore (il progetto ministeriale prevede che il concordato si basi sui ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore ove opera il singolo contribuente) e che assomiglia troppo ad una catastizzazione del reddito.**

#### **Art. 7 Concordato per gli anni pregressi.**

I titolari di redditi di impresa, di lavoro autonomo, le società di persone ed assimilate nonché le società di capitali, aventi ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569, possono avvalersi della definizione automatica del solo reddito d'impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché della base imponibile rilevante ai fini dell'IVA e dell'IRAP.

Il concordato può essere richiesto per uno o più periodi d'imposta fino al 2001 compreso (dichiarazione presentata entro il 31/10/2002) e si perfeziona con il versamento mediante autoliquidazione dei tributi dovuti derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati in base: a) agli studi di settore, ovvero b) ai parametri, ovvero c) della distribuzione per classi omogenee di categorie economiche. Le metodologie per determinare tali maggiori ricavi o compensi verranno definite dal Ministero delle Finanze.

Sui maggiori ricavi i compensi così determinati saranno dovute solamente le imposte calcolate con le ordinarie aliquote vigenti nel periodo oggetto di concordato. Sono previste riduzioni del 50 % di tali imposte se si superano determinati limiti. In ogni caso si dovranno pagare almeno 300 € per ogni anno oggetto di concordato e diventeranno irrilevanti le perdite d'impresa riportate in tali periodi.

La definizione automatica ai fini dei contributi previdenziali rileva nella misura del 60%. La definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute per gli anni di competenza.

Il versamento delle maggiori imposte dovrà essere effettuato entro il 20 giugno 2003 con possibilità di versare l'eccedenza rispetto ad € 2.000, per le persone fisiche, ovvero € 5.000 per gli altri soggetti, in due rate di pari importo entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005.

Coloro che intendono avvalersi di questo concordato dovranno presentare un'apposita comunicazione in via telematica entro il 31 luglio 2003. Le società di persone e le associazioni professionali devono comunicare entro il 20 luglio 2003 ai propri soci l'avvenuta definizione. Questi ultimi sono a loro volta tenuti ad effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 16 settembre 2003. Ove in presenza di definizione automatica riguardante la società i soci non intendessero pagare quanto da loro dovuto, l'Amministrazione Finanziaria avrebbe titolo per riscuotere dette somme.

#### **Art. 8 Integrativa semplice.**

Con questa forma di condono si possono dichiarare redditi di qualsiasi tipologia (oltre a quelli d'impresa o di lavoro autonomo anche redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, redditi diversi e redditi soggetti a tassazione separata) precedentemente non dichiarati ovvero dichiarati in misura inferiore al reale.

Le imposte sono dovute in misura del 20 % di quelle precedentemente evase; non sono dovute sanzioni né interessi.

Gli eventuali maggiori redditi d'impresa o di lavoro autonomo rilevano interamente ai fini del calcolo di quanto dovuto a titolo di contributi previdenziali.

Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero e non dichiarati in Italia è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

Anche in questo caso è prevista la presentazione di una dichiarazione integrativa da effettuarsi entro il 17 marzo 2003. Anche il versamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione va effettuato entro la stessa data. Qualora l'importo da versare ecceda € 2.000 per le persone fisiche ovvero € 5.000 per gli altri soggetti, l'eccedenza può essere versata in due rate di pari importo entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005.

La dichiarazione integrativa può essere presentata anche in forma riservata ad una banca ovvero ad un ufficio postale; in tal caso non si potrà rateizzare il pagamento dovendo

tassativamente effettuarlo entro il 17 marzo 2003.

#### **Art. 9 Condono tombale.**

In alternativa alla precedente modalità di condono, il contribuente può presentare una dichiarazione (condono tombale) per la definizione automatica di tutte le imposte e di tutti i periodi di imposta ancora passibili di accertamento (dal 1997 al 2001 per le imposte sui redditi e dal 1998 al 2001 per l'IVA).

Ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali ed imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (fino al 1997) e dell'IRAP (dal 1998) la definizione automatica è determinata con il pagamento del 18% delle imposte lorde precedentemente dichiarate. Questa percentuale scende al 16 % sugli importi eccedenti €10.000 e scende al 13 % sugli importi eccedenti € 20.000.

Ai fini dell'IVA la definizione automatica è definita con un importo pari al 2% dell'IVA a debito, più il 2% dell'IVA detraibile se questi importi non superano € 200.000. Per importi superiori ad € 200.000 sull'eccedenza si applica l'1,5 % mentre per importi superiori ad € 300.000 si applica l'1 %. Sono in ogni caso dovuti per ogni anno degli importi minimi sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA.

Gli adempimenti per il condono tombale consistono nella presentazione di una apposita dichiarazione integrativa (anche in forma riservata a banche e poste come per l'integrativa semplice) entro il 17 marzo 2003 e nel pagamento entro la stessa data delle maggiori imposte dovute. In caso di dichiarazione non riservata si possono versare in due rate (16 marzo 2004 e 16 marzo 2005) le eccedenze rispetto a € 2.000 per le persone fisiche ed € 5.000 per gli altri soggetti.

Con la conversione in legge del decreto legge 282/2002 sono attesi importanti modifiche alla disciplina del concordato tombale, prima fra tutte la possibilità di condonare separatamente l'IVA dalle imposte sui redditi; riteniamo altresì probabile una proroga delle scadenze previste per gli adempimenti connessi. Al fine di garantire un maggior successo a tutta l'operazione dei condoni, crediamo sia utile prevedere una proroga anche per i termini dell'integrativa semplice.

#### **Art. 10 Proroga termini accertamento.**

Per i contribuenti che non si avvalgono dei condoni i termini per l'accertamento sono prorogati di un anno.

#### **Commento agli articoli 7, 8, 9 e 10.**

**I condoni sono sicuramente il "piatto forte" di questa finanziaria perché da questi provvedimenti straordinari (compresi anche quelli di cui si dirà in seguito) sono attese le risorse (8 mld di euro) occorrenti per finanziare l'introduzione del primo modulo della riforma fiscale. Governo (che ha presentato il maxi-emendamento sui condoni) e maggioranza (che ha votato "turandosi il naso") hanno giustificato così un provvedimento dai forti connotati di iniquità.**

**Anche a causa della fretta e della mancanza di dibattito parlamentare il provvedimento è nato male ed il Governo sta cercando di porvi rimedio apportando tutta una serie di correzioni in sede di discussione e conversione in legge del D.L. 282/2002. Sono allo studio modifiche tese a ridurre il costo dei vari tipi di condono (in particolare si vorrebbe privilegiare il cosiddetto condono tombale), a far slittare i termini più ravvicinati (dal 17 marzo al 16 aprile) a rivedere le cause di esclusione ed a correggere una serie di errori e storture del provvedimento. Il D.L. 282 deve essere convertito in legge entro il 21 di febbraio e quindi saranno rese note a breve tutte le modifiche.**

**Rileviamo comunque che i tempi di attuazione restano strettissimi e che, molto probabilmente, non sarà materialmente possibile per i contribuenti effettuare una scelta razionale fondata sulle diverse alternative (i costi, gli effetti, le modalità e gli adempimenti sono diversi ed andrebbero attentamente valutati caso per caso). Infatti, ad esempio: il condono definito "concordato per anni pregressi", pur basandosi su un'autoliquidazione da parte del contribuente, dovrà tener conto di**

modalità di calcolo predisposte dal Ministero che molto probabilmente saranno rese disponibili solo a ridosso della prima scadenza del 16 aprile; l'integrativa semplice dà diritto ad una franchigia per gli eventuali futuri accertamenti; il concordato per anni pregressi e l'integrativa semplice non mettono il contribuente al riparo da altre tipologie di accertamento da parte degli Uffici Finanziari (anche basati sulle indagini bancarie); il condono tombale lega tutti i periodi d'imposta e tutte le tipologie d'imposta e quindi, pur garantendo un grado di copertura maggiore, ha costi superiori. Anche gli effetti delle diverse forme di condono andrebbero valutati caso per caso perché potrebbero esserci incroci con i diversi provvedimenti (ad esempio con la regolarizzazione delle scritture contabili oppure con la riapertura dello scudo fiscale oppure ancora con l'estensione dello scudo fiscale anche alle imprese ed alle società).

Da ultimo si evidenzia che le diverse forme di condono avranno rilevanze diverse per quanto riguarda i contributi previdenziali dovuti e che in presenza di imprese familiari o di società di persone, nella maggioranza dei casi, la presentazione del condono da parte del titolare dell'impresa familiare o della società costringe anche i collaboratori o gli altri soci a dover presentare proprie domande di condono al fine di evitare gli accertamenti automatici dell'Amministrazione Finanziaria.

Quanto alla proroga dei termini di accertamento si segnala l'intenzione governativa di estenderla per due anni e non per uno solo.

#### **Art. 11 Definizione agevolata per imposte di registro, ipotecarie e catastali e successioni**

I valori dichiarati ai fini di queste imposte, non ancora accertati, se maggiorati del 25%, saranno considerati definitivi, attraverso apposita istanza da presentarsi entro il 17/3/2003.

##### **Commento all'articolo.**

Anche in questo caso è previsto lo slittamento del termine al 16 aprile e l'estensione anche a coloro che dovessero aver ricevuto un avviso di rettifica dopo l'1/1/2003 e fino alla data di presentazione del condono.

#### **Art. 12 Definizione dei ruoli pregressi.**

I debitori possono estinguere i ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari (fino al 30/6/1999) senza corrispondere gli interessi di mora e pagando il 25% dell'importo iscritto a ruolo.

##### **Commento all'articolo.**

Il provvedimento così come congegnato non appare interessante ma, in sede di conversione del D.L. 282 di cui sopra, dovrebbe essere esteso anche a tutti i casi nei quali il contribuente ha evidenziato correttamente il proprio debito d'imposta ma non ha provveduto al pagamento per mancanza di disponibilità. In questo caso riteniamo che l'estensione debba riguardare non solo le imposte ma anche i contributi previdenziali.

#### **Art. 13 Definizione dei tributi locali.**

Regioni, province e comuni possono stabilire, con riferimento ai tributi propri, la riduzione delle imposte o tasse loro dovute.

##### **Commento all'articolo.**

Questo provvedimento rimarrà, molto probabilmente lettera morta per la maggioranza dei contribuenti: molti dei principali comuni hanno già preannunciato che non intendono avvalersi di tale facoltà.

#### **Art. 14 Regolarizzazione scritture contabili.**

Chi si avvale dell'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (concordati e condoni) può regolarizzare le proprie scritture contabili, i dati di bilancio ed il relativo adeguamento del magazzino. Questo adeguamento, seppure non esplicitamente ammesso dalla legge, è possibile anche per coloro che sono in contabilità semplificata (in quanto comunque obbligati ad annotare sui registri IVA le rimanenze, gli ammortamenti e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo il principio di competenza).

In caso di iscrizione di attività precedentemente omesse è dovuta una imposta sostitutiva del 13 % ed i nuovi valori iscritti rilevano solo a far data dal terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso al 31/12/2002 (2005).

Pur non essendo espressamente prevista dall'articolo in commento una data entro la quale versare questa imposta sostitutiva si ritiene che essa debba essere versata entro lo stesso termine nel quale effettuare il pagamento dell'imposta dovuta in base all'integrativa semplice ovvero al condono tombale (dato che solo costoro possono avvalersi della regolarizzazione delle scritture contabili).

#### **Commento all'articolo.**

**La conversione del D.L. 282 citato, dovrebbe portare ad un abbattimento del costo della regolarizzazione (dal 13% al 6%) ed a una proroga dei termini (16 aprile).**

#### **Art. 15 Definizione degli accertamenti.**

Gli accertamenti al 1° gennaio 2003 (per i quali non sono ancora chiusi i termini per la presentazione dell'eventuale ricorso) potranno essere definiti senza applicazione di interessi e sanzioni. Possibile anche la rateizzazione.

Analogo provvedimento riguarda i Processi Verbali di Constatazione (P.V.C.) e gli inviti al contraddittorio non ancora definiti.

Il costo per la definizione è diverso a seconda che si definiscano accertamenti od inviti al contraddittorio (30 % delle maggiori imposte e contributi accertati se non superano € 15.000, oppure 32 % se di importo compreso tra € 15.000 ed € 50.000, oppure 35 % per l'accertato superiore ad € 50.000), ovvero se si definiscano PVC (20 % dei maggiori componenti positivi e dei minori componenti negativi per le imposte dirette, 50 % dell'aliquota applicabile in caso di IRAP, IVA e altre imposte indirette).

Anche in questo caso la scadenza entro la quale operare la definizione e pagare le imposte dovute è quella del 17 marzo 2003. Anche in questo caso sono previste rateizzazioni nel pagamento se l'importo totale da pagare supera i limiti, di € 2.000 ovvero di € 5.000, già visti per l'integrativa semplice.

#### **Commento all'articolo.**

**La conversione del D.L. 282 citato, dovrebbe portare ad un abbassamento del costo della chiusura ed a una proroga dei termini.**

#### **Art. 16 Chiusura delle liti fiscali pendenti.**

Potranno essere definite, su domanda degli interessati le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni periodo del giudizio.

Il condono si perfeziona col pagamento di:

- 150 € , se il valore della lite è fino a 2000 €
- del 10% del valore della lite, se di importo superiore a 2000 €

Dette somme potranno essere rateizzate.

Restano in ogni caso dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite (ad esempio si ricorda che per l'IVA è dovuta, in caso di presentazione del ricorso, il 50 % della maggiore imposta contestata e per le imposte dirette è dovuto un terzo delle maggiori imposte accertate per gli anni fino al 1997 ed il 50 % per gli anni successivi)

### **Commento all'articolo.**

**La conversione del D.L. 282 citato, dovrebbe portare ad un abbattimento del costo (per quanto riguarda le somme iscritte od iscrivibili a ruolo ed a una proroga dei termini (16 aprile).**

### **Art. 17 - Regolarizzazione altre inadempienze (CANONE RAI E PUBBLICHE AFFISSIONI).**

Le violazioni relative al pagamento del canone RAI possono essere sanate, entro il 13.3.2003 con il versamento di una somma pari a 10€ per ogni annualità dovuta.

Le violazioni relative a pubbliche affissioni e pubblicità, commesse fino al 30/11/2002, potranno essere sanate con il versamento di un importo di 750 € per anno e per provincia.

### **Art. 20 Scudo fiscale.**

E' stata disposta la riapertura dei termini per regolarizzare attività detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 ed è stata estesa questa facoltà anche alle società. Questa riapertura è prevista non solo dalla Legge finanziaria ma anche dal D.L. 282/2002 cosicché abbiamo due termini e due costi diversi per poter effettuare l'operazione.

Se la regolarizzazione avviene (con le medesime modalità già previste in precedenza: presentazione di dichiarazione riservata e pagamento dell'imposta sostitutiva) entro il 17 marzo 2003 il costo è del 2,5 % delle attività regolarizzate (oltre all'eventuale imposta sostitutiva per i redditi prodotti da tali attività per l'anno 2001).

Viceversa se la regolarizzazione avviene oltre il 17 marzo ed entro il 30 giugno 2003 l'imposta sostitutiva dovuta è pari al 4 %.

### **Art.21 Disposizioni in materia di accise.**

Sono prorogate al 30/6/2003 le disposizioni di riduzione delle accise sulle emulsioni, sul gas metano, gasolio e GPL.

Per le sigarette, il Ministero delle Finanze può disporre con propri decreti, entro il 30/04/2003, l'aumento delle aliquote di base.

Previste anche agevolazioni per le imprese di autotrasporto merci.

### **Art. 22 Congegni da divertimento: misure di contrasto per l'uso illegale.**

Gli apparecchi ed i congegni da divertimento, previa loro verifica di conformità, dovranno essere dotati di apposito nulla osta Ministeriale

I gestori degli apparecchi e dei congegni prodotti o importati dopo il 1/1/2003 richiedono il nulla osta per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti.

Entro il 15/2/2003, gli apparecchi installati prima del 1/1/2003, devono essere denunciati, con apposito modello per l'ottenimento del nulla osta per ciascun apparecchio (previo contestuale pagamento delle imposte dovute).

Si considerano apparecchi e congegni automatici da trattenimento o da gioco e abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di una moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto l'aleatorietà e consentono vincite non superiori a 20 volte il costo della partita. Il costo della partita non deve superare 0.50 €. In caso di apparecchi elettromeccanici privi di monitor il costo della partita non deve superare un euro.

Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

#### **Commento all'articolo.**

**Le nuove regole che riguardano le attività di apparecchi e congegni automatici da trattenimento o gioco, che si attivano con l'introduzione di monete metalliche e gettoni, rischiano di creare notevoli problemi alle attività dello spettacolo viaggiante. Stiamo intervenendo nei confronti degli uffici competenti per favorire l'emanazione di una circolare ministeriale che escluda le attività dello Spettacolo viaggiante.**

#### **Art. 27 Progetto "PC ai giovani".**

Chi compirà 16 anni nel 2003 avrà agevolazioni per l'acquisto di PC.

#### **Art. 44 Abolito il divieto di cumulo fra pensioni di anzianità e altri redditi da lavoro.**

Con decorrenza 01/01/2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni, a condizione che si siano compiuti i 58 anni di età.

#### **Art. 48 Formazione continua.**

Nel 2003 saranno attivati i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori occupati nel terziario.

L'attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di Autorizzazione.

L'adesione ai Fondi è firmata entro il 30/06/2003.

#### **Commento all'articolo.**

**Viene prevista l'attivazione ed il finanziamento dei fondi per la formazione continua. Una grande opportunità per tutte le nostre organizzazioni.**

#### **Art. 61 Fondo per le aree sotto utilizzate.**

A decorrere dal 2003 è istituito il Fondo per le aree sotto utilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse.

Il EIRE con proprie delibere stabilisce i criteri e le modalità di attuazione.

#### **Art. 62 Incentivi agli investimenti.**

Per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della Legge 23/12/0000, n. 388, previsti nuovi adempimenti per prevenire comportamenti illusivi e nuove procedure.

#### **Art. 63 Incentivi alle assunzioni.**

L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, raffigurato da un contributo sotto forma di credito d'imposta, è prorogato al 31/12/2006.

#### **Art. 67 Imprese in zone montane.**

Gli interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, sono applicabili fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui, ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti.

#### **Art. 74 Sicurezza nella P.M.I.**

Per l'anno 2003 è previsto un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi degli apparati di sicurezza.

**Commento all'articolo.**

**Si tratta di un provvedimento da noi appositamente richiesto per garantire maggiore sicurezza alle PMI. Occorre ora intervenire nei confronti delle Regioni per garantire l'utilizzo delle risorse rese disponibili (vedere circolare del 29/01/03 n. 793.14 MBGF/pc).**

**Art. 80 Ricevitorie del Lotto: distanza.**

A decorrere dal 30 giugno 2003 è abolito il requisito della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

**Art. 89 Contributi per la TV digitale.**

Per l'anno 2003 alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiavano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

**Art. 94 Misuratori fiscali per lo spettacolo.**

Il termine per l'installazione degli apparecchi misurati fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso in materia di imposta sugli intrattenimenti è prorogato al 30 giugno 2003.